

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 32

Adunanza 5 agosto 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NOASCA - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 980 - 201664/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIOVANNI OLIVA, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Noasca risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 57-00391 del 01/08/1995;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 12 del 7/03/2000 la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 6 del 27/03/2003, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 ed ha trasmesso alla Provincia, in data 30/06/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Noasca sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 481 abitanti nel 1971; 346 abitanti nel 1981; 267 abitanti nel 1991; 202 abitanti nel 2001, dato che conferma il decremento demografico in atto da tempo;

- superficie territoriale: 7.782 ettari di montagna, dei quali 135 (2% circa dell'intero territorio) hanno pendenza inferiore ai 5°, 1.249 ettari hanno pendenza compresa tra i tra i 5° e i 20° e 6.398 ettari, pendenza superiore ai 20°.

È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 876 ettari, che costituiscono circa l' 11% dell'intero territorio comunale;

- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*C.M. Valli Orco e Soana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;

- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);

- è individuato come dal P.T.R. e dal P.T.C. come centro storico media rilevanza;

- infrastrutture viarie:

· è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460 (ora di interesse provinciale nel tratto compreso tra lo svincolo raccordo autostradale "Torino-Caselle" e Ceresole);

- assetto idrogeologico del territorio:

· è interessato dal Torrente Orco, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;

· è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: V.ne del Roc, V.ne di Ciamousseretto, V.ne di Deserta, V.ne di Noaschetta;

· è stato individuato un abitato da trasferire in località Piandellera;

· il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "a rischio idrogeologico molto elevato" (ZONA I e 2), areali di frane attive e quiescenti, conoidi attivi o potenzialmente attivi, crolli diffusi, incanalati e cartograficamente delimitati, esondazioni e aree alluvionate con depositi ghiaioso-sabbioso o limoso;

· la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 12 ettari del territorio comunale interessati da areali di frane attive e circa 262 ettari da areali di frane quiescenti e 11 ettari circa da crolli cartograficamente delimitabili;

- tutela ambientale:

· il territorio comunale è interessato su una superficie di 5.757 ettari dalla presenza dell'Area Protetta Nazionale denominata "*Parco Nazionale del Gran Paradiso*";

-

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine:

- di accrescere la dotazione di servizi pubblici;

- di consentire una migliore accessibilità alle aree a servizi;

rilevato che il Comune di Noasca, con la deliberazione testè citata propone, in specifico, alcune modifiche al P.R.G.C. vigente, di aggiornamento ed adeguamento di aree normative, come qui di seguito dettagliate:

- viene modificata la destinazione d'uso da *residenziale* a *servizi pubblici* delle aree "*RN5*", "*RN6*" e "*CS3*". L'area, che sarà destinata a verde di pertinenza e servizi dell'ostello esistente, è individuata con la sigla "*S6*";

- viene modificata la destinazione d'uso dell'area residenziale "RN5" e dell'area agricola "A" in area a servizi pubblici, denominata "S28" e destinata alla realizzazione di un *centro polifunzionale ad uso pubblico*;
- le aree ubicate nel Capoluogo (ambito territoriale 1), collocate tra le aree "RN5" e "CS3", costituiranno il sistema della nuova viabilità al fine di consentire una migliore accessibilità alle aree a servizi sopraindicate, alla località Giere di Sopra e in generale a migliorare gli accessi in previsione di nuove edificazioni. È prevista una fascia di rispetto inedificabile conforme a quella prevista per il sistema viario esistente;
- viene modificata la destinazione d'uso di parte dell'area residenziale di nuovo impianto "RN5" in area agricola "A" svincolando così un'area edificabile e traslandone una parte per trasformarla in area a servizi, al fine di collocare una struttura mobile polifunzionale in possesso dell'Amministrazione Comunale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/08/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/07/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono avanzate le seguenti osservazioni:

- in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale, di documentazione tecnica (Relazione Descrittiva e stralci delle Norme Tecniche di Attuazione e delle Tavole di progetto) non in originale, ma in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

- con riferimento all'area "S28", destinata a servizi pubblici, si fa presente che il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) individua nella zona in oggetto la presenza di una frana attiva. Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad effettuare, prima della eventuale conferma dell'intervento, accurate indagini geologiche, in quanto la Variante in esame è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica.

Si richiamano, inoltre, in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio

1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77." ;

- occorre che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto l'incremento proposto delle aree a servizi, in base a quanto riportato nella *Relazione Descrittiva*, eccede il limite massimo di 0,5 mq/ab. stabilito dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77. La necessità di procedere ad una verifica del rispetto dei parametri di legge è confermata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, la quale precisa che "... l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione ...";

- con riferimento alla capacità insediativa, pur prendendo atto che non si rende necessario alcun calcolo di verifica, in quanto viene proposto un decremento di tale valore, si rammenta che l'incremento massimo consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 (applicabile solo in caso di esaurimento della capacità insediativa del P.R.G.C.) è del 4% e non del 6%, come riportato dalla *"Relazione Descrittiva"*;

- si ricorda, infine, che, ai sensi della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Noasca non risulta essere tra quelli esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

In considerazione dell'elevato rischio idrogeologico su buona parte del territorio comunale, verificato che il Comune non ha proceduto, fino ad ora, alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., si ricorda che dal 01/10/2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 delle N.T.A., come previsto dalla D.G.R. n. 1-8753 del 18 marzo 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Noasca, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 27/03/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;

3. di trasmettere al Comune di Noasca la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso